SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 luglio 2012.

Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia). *(12A07629)*

DECRETO 6 luglio 2012.

Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. *(12A07628)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero della salute

DECRETO 15 giugno 2012.

Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale. *(12A07356)*
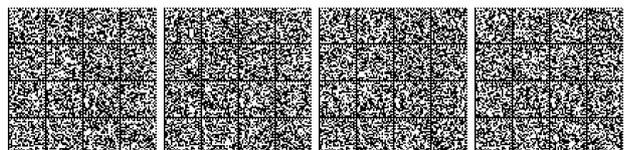
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 aprile 2012, n. **97**.

Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati» ed in particolare il punto *r)* dell'articolo 8 che concerne l'ambito della delega concessa al Governo per adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» ed in particolare l'articolo 30 che reca disposizioni per l'adeguamento delle borse merci;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante l'ufficiale inizio sperimentale delle contrattazioni attraverso strumenti informatici o per via telematica delle merci e delle derrate, nella Borsa merci telematica italiana;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *l)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» ed in particolare dell'articolo 14, comma 11, che dispone che con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174 - «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;

Considerato che è opportuno, da un lato, estendere la gamma dei prodotti trattati nella piattaforma telematica, in particolare, a quelli agroenergetici, rilevata l'importanza di supportare le aziende agricole nel loro sviluppo multifunzionale e contribuire alla costituzione delle filiere agroenergetiche, e dall'altro, ottimizzare i costi di produzione delle imprese consentendo anche l'agevole reperimento di servizi logistici;

Considerato che è opportuno consentire anche alle organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, nonché alle cooperative e ai loro consorzi, di essere riconosciuti direttamente soggetti abilitati all'intermediazione, per assicurare parità di condizioni di accesso al mercato rispetto alle società di capitali, agli agenti di affari in mediazione e agli agenti e rappresentanti di commercio;

Considerato che, sulla base dell'esperienza acquisita nel periodo transitorio di operatività della Borsa merci telematica italiana, è necessario introdurre elementi di semplificazione e precisazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'intermediazione;

Considerato che è opportuno che i soggetti interessati a promuovere e ad utilizzare la Borsa merci telematica italiana, possano fruire dei servizi che la società di gestione realizza a tal fine;

Considerato che, per l'attivazione dei mercati telematici per alcuni prodotti e per i servizi logistici, può essere necessaria l'adozione transitoria di procedure semplificate che consentano il più ampio coinvolgimento degli operatori;

Considerato che risulta particolarmente opportuno realizzare delle sinergie con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che svolge le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200;

Ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 maggio 2008 e ritenuto opportuno procedere ad accogliere tutte le osservazioni di merito;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 3229 del 30 marzo 2010;

Adotta il seguente Regolamento:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto 6 aprile 2006, n. 174

1. All'articolo 1 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici», sono sostituite dalle seguenti: *«prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici»*;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «merci e di derrate», sono sostituite dalle seguenti: *«merci, di derrate e di servizi logistici»*;

c) al comma 1, la lettera *q)*, la parola: «merceologiche» è sostituita dalla seguente: *«specifiche»*;
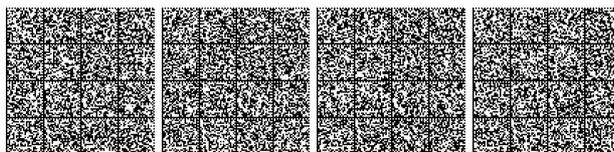
d) al comma 1, dopo la lettera q, sono aggiunte le seguenti:

«r) *"prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché i certificati di produzione che ne derivano;»;*

«s) *"servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.».*

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «del settore agricolo, agroalimentare ed ittico», sono sostituite dalle seguenti: *«dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*»*;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «b) *società di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attività strumentali o connesse alle attività dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*;*»;

c) al comma 1, dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

«d) *le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*;»;*

«e) *le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.»;*

d) al comma 2, la lettera *l)* è soppressa;

e) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «a) *rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;»*;

f) al comma 3, la lettera *c)* è soppressa;

g) al comma 3, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «d) *i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'allegato 2 al presente decreto.»*;

h) dopo il comma 4 è inserito il seguente: *«4-*bis*. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera* d) *e lettera* e)*, devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.»*;

i) al comma 5, le parole: «lettere *a)* e *b)*», sono sostituite dalle seguenti: *«lettere* a), b), d) *ed* e)*»*;

l) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:

a) *attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della società di gestione;*

b) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrità dei mercati;*

c) *acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*

d) *organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;*

e) *disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;*

f) *svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;*

g) *versare i corrispettivi determinati dalla società di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.».*

3. All'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: «lettere *a)* e *b)*», sono sostituite dalle seguenti: *«lettere* a), b), d) *ed* e)*».*

4. All'articolo 7 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «a) *un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;»*;

b) al comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: *«a-*bis*) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);»*;

c) al comma 4, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «f) *iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere* a), b), d) *ed* e)*»*;

d) al comma 4, dopo la lettera *g)* è inserita la seguente:«h) *autorizza la società di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.».*

5. All'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera *g)* è soppressa;

b) al comma 4, dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

«l) *fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffonde-*

re i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;»;

«m) *realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.».*

6. All'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, le parole: *«merci e delle derrate» sono sostituite dalle seguenti: «merci, delle derrate e dei servizi logistici».*

7. Dopo l'articolo 9 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

Sinergie e collaborazioni tra la società di gestione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

1. La Società di gestione e ISMEA, con apposito atto convenzionale, definiscono le modalità di collaborazione: per coordinare le attività di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese.».

8. All'articolo 10 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*» sono sostituite dalle seguenti: *«*b)*,* c)*,* d)*,* e)*,* f)*,* h) *ed* i)*»*;

b) al comma 2, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: *«*c) *essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, operare in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici;»*;

d) il comma 3, è soppresso.

Art. 2.

Allegati al decreto 6 aprile 2006 n. 174

1. Il decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, è integrato con i seguenti allegati:

a) Allegato 1 - Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato 1 al presente decreto);

b) Allegato 2 - Requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *d)*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (Allegato 2 al presente decreto);

c) Allegato 3 - Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174. (allegato 3 al presente decreto).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: CATANIA

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 367

«ALLEGATO *1*

Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a)*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174*

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

2. Se la società di capitali è parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui è parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;

3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle società di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attività sopra indicate;

4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusio-

ne per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;

5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera *c)*;

b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera *c)*, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera *c)* e 5. lettera *d)*, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.».

«ALLEGATO *2*

Requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d)*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174*

1. Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3., salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3. lettera *a)*, non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».

«ALLEGATO *3*

*Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174*

1. Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

2. Se l'organizzazione di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, opera sottoforma di società di capitali ed è parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui è parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa;

3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera *d)* e lettera *e)*, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attività sopra indicate;

4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;

5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:

a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera *c)*;

b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera *c)*, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;

Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera *c)* e 5. lettera *d)*, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste;

6. se i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, sono costituiti sotto forma di società di capitali, i titolari di partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 6. lettera *c)*, salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.».

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— Il testo della lettera *r)* dell'art. 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 2001, è il seguente:

«*r)* revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2001, è il seguente:

«Art. 30 *(Adeguamento delle borse merci)*. — 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.

2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.

3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.».

— Il decreto del Ministro delle attività produttive 9 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 aprile 2002, n. 77, reca: «Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica».

— Il testo del comma 11 dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *l)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 2004, è il seguente:

«11. Il comma 3 dell'art. 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente: "3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.".».

— Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del DM del 6 aprile 2006, n. 174 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 Maggio 2006, reca: «Regolamento per il

funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici».

— Il testo degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005, è il seguente:

«Art. 2 *(Organizzazioni di produttori)*. — 1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i quali sono riconosciute ed in particolare di:

a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati;

c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;

d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;

f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;

g) realizzare iniziative relative alla logistica;

h) adottare tecnologie innovative;

i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali.

2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.».

«Art. 5 *(Forme associate delle organizzazioni di produttori)*. — 1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:

a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;

b) gestire le crisi di mercato;

c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di programmi;

d) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori;

e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.

2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, devono costituirsi nelle forme societarie di cui all'art. 3, comma 1.

3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.».

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 2001), è il seguente:

«*a)* svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del citato decreto n. 174 del 2006, come modificati dal presente il decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) "Borsa merci telematica italiana": il mercato telematico regolamentato *dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici*, realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla società di gestione;

b) "Piattaforma telematica": un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con più sistemi di contrattazione per la negoziazione *di merci, di derrate e di servizi logistici*;

c) "Società di gestione": il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;

d) "Deputazione nazionale": l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;

e) "Camere di commercio": le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facoltà di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;

f) "Unioncamere": l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;

g) "Soggetti abilitati all'intermediazione": i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;

h) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;

i) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

l) "imprese di investimento": le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;

m) "Società di intermediazione mobiliare (SIM)": l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;

n) "Testo unico bancario (T.U. bancario)": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

o) "mercati": i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della società di gestione;

p) "Regolamento": il presente provvedimento;

q) "Regolamenti speciali di prodotto": disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche *specifiche* del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo;

r) *"prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attività connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché i certificati di produzione che ne derivano;*

s) *"servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana.*».

«Art. 4 *(Soggetti abilitati all'intermediazione)*. — 1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:

a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio *dei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a)*;

b) società di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a)*, organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera* a)*, imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, in quest'ultimo caso, che esercitino attività strumentali o connesse alle attività dei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera* a)*, imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera a)*;

c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento;

d) *le società cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'art. 1, comma 1, lettera* a)*;*

e) *le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.*

2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, devono:

a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;

b) essere capaci di obbligarsi;

c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;

d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprietà, ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;

e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;

f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;

g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore età, godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;

h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

l) (soppressa).

3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, devono:

a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;

b) adottare la forma di società di capitale;

c) (soppressa);

d)*i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'allegato 2 al presente decreto.*

4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera *c)*, devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, art. 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*4-*bis*. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1), lettere* d) *ed* e)*, devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto.*

5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.

6. *I soggetti abilitati all'intermediazione devono:*

a) *attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della società di gestione;*

b) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrità dei mercati;*

c) *acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*

d) *organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;*

e) *disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;*

f) *svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;*

g) *versare i corrispettivi determinati dalla società di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati.*».

«Art. 5 *(Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni)*. — 1. Nella Borsa merci telematica italiana è consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:

a) contratti a pronta consegna;

b) contratti a consegna differita nel tempo;

c) contratti a termine.

2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente art. 4, comma 1, *lettere* a), b), d) *ed e)*. Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera *c)*, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)* e comma 2, lettere *f)*, *g)*, *h)* e *i)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

«Art. 7 *(Deputazione nazionale)*. — 1. La Deputazione nazionale, è nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed è composta da sette componenti:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;

a-bis*) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);*

b) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della società di gestione.

2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.

4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:

a) vigila sulla società di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera *i)* del comma 4 del successivo art. 8;

b) omogeneizza le modalità di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;

c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla società di gestione;

d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della società di gestione;

e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;

f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente art. 4, comma 1, lettere a), b), d) *ed e)*;

g) adotta con proprio regolamento le sue modalità di funzionamento;

h) *autorizza la società di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana.*

5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.».

«Art. 8 *(Società di gestione)*. — 1. La società di gestione, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le società consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla società di gestione è riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.

2. La società di gestione acquisisce la forma giuridica di società consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)".

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società di gestione devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I, Capo II, art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. La società di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:

a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformità di accesso e di gestione;

b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;

c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;

d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;

e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;

f) determina i corrispettivi a essa dovuti dai soggetti abilitati all'intermediazione;

g) (soppressa);

h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;

i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale;

l) *fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;*

m) *realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.*».

«Art. 9 *(Camere di commercio)*. — 1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:

a) assumono la qualità di socio della società di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa;

b) supportano eventualmente l'attività di verifica dei requisiti di cui al precedente art. 4 svolta dalla società di gestione;

c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;

d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantità *delle merci, delle derrate e dei servizi logistici* negoziati in via telematica;

e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attività di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.».

«Art. 10 *(Periodo transitorio)*. — 1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è consentito anche agli operatori accreditati.

2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Società di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:

a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)*;

b) possedere i requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), h) *ed i)*;

c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, operare in uno dei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), *ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici*;

d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.

3. *(soppresso)*.».

Note all'art. 2:

— L'art. 2 del presente decreto contiene gli allegati che vengono inseriti nel citato decreto n. 174 del 2006, e ne formano parte integrante.

12G0114

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 2012.

Adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del Fondo europeo per i rimpatri - Annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI 2008-2013

Vista la decisione 2007/575/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla commissione con decisione 2007/837/CE del 30 novembre 2007;

Vista la decisione della commissione del 5 marzo 2008 (2008/796/CE) recante modalità di applicazione della decisione 2007/575/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alla norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive decisioni modificative - Decisione del 23 luglio 2009 (2009/614/CE) e decisione del 2 marzo 2011 (2011/177/UE);

Visto il decreto del 28 aprile 2008 con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo, il direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Vista la decisione C(2009) 5898 del 23 luglio 2009 di approvazione del programma pluriennale del Fondo europeo per i rimpatri 2008-2013;

Vista la decisione C(2011) 2432 del 12 aprile 2011 di approvazione del programma annuale 2011 e la decisione C(2012) 1984 del 27 marzo 2012 di approvazione del programma annuale 2012;

Considerato che i succitati programmi annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da individuare tramite avviso pubblico, sia attraverso progetti attuati dall'autorità responsabile in qualità di organo esecutivo;

Vista la legge n. 129 del 2 agosto 2011 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2011, contenente le «Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2011, n. 304;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9484 con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011, prot. n. 9486 vengono adottati gli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo;

Visto il decreto del 31 gennaio 2012, prot. n. 625 con il quale si revoca l'avviso pubblico per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere del Fondo europeo per i rimpatri: «Azione 1 - Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici» - Progetti 2011 - 2012 - Modulo 1 e Modulo 2;

Visto il decreto dell'8 febbraio 2012, prot. n. 817 con il quale viene adottato l'avviso pubblico inerente l'azione 1 «Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici»;

Visto il decreto del 9 marzo 2012, prot. n. 1825 di nomina delle commissioni tecniche di valutazione;

Considerato che ai progetti «a carattere di sistema» e/o «a valenza territoriale» sono stati complessivamente riservati per l'annualità 2011 € 3.989.970,00 e per l'annualità 2012 € 800.000,00;

Viste le proposte di graduatoria dei progetti approvati dalla commissione di valutazione con verbale del 27 aprile 2012 sottoposte all'autorità responsabile del Fondo;

Rilevato che le commissioni di valutazione, all'esito dell'esame compiuto sui singoli progetti ammessi, hanno elaborato per ciascuna azione una diversa graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate per ciascuna azione le graduatorie dei progetti presentati a valere sul programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rimpatri.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle domande pervenute a valere su ciascuna azione;

graduatorie dei progetti ammissibili per ciascuna azione con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento;

elenco dei progetti inammissibili a valere su ciascuna azione.

Art. 2.

Relativamente all'azione 3 - Modulo 2, finanziata a valere sul programma annuale 2012, sono approvate le graduatorie dei progetti presentati. Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle domande pervenute a valere sull'azione 3 modulo 2;

graduatorie dei progetti ammissibili per l'azione 3 modulo 2 con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet di riferimento dell'autorità responsabile - Ministero dell'interno www.interno.it, alla sezione Fondi unione europea/Fondo europeo per i rimpatri.

Roma, 15 maggio 2012

L'autorità responsabile: MINATI

12A07579

DECRETO 2 luglio 2012.

Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalità da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2012, con cui sono stati approvati i modelli di certificazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 e stabiliti i termini per la presentazione della certificazione stessa;

Considerato che il decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2012, ha differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali, con la conseguente esigenza di differire anche il termine per la trasmissione della relativa certificazione di bilancio;

Decreta:

La data prevista per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 di cui al comma 1 dell'art. 1 ed al comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale 16 marzo 2012 è differita al 1° ottobre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

Il direttore centrale: VERDE

12A07545

DECRETO 4 luglio 2012.

Adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del Fondo europeo per i rifugiati - Annualità 2011 e 2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI 2008-2013

Vista la decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Considerati gli orientamenti strategici relativi al periodo di programmazione 2008-2013 adottati dalla commissione con la decisione 2007/815/CE del 29 novembre 2007;

Vista la decisione della commissione 2008/22/CE del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo e successive decisioni modificative - Decisione del 9 luglio 2009 2009/533/CE e decisione del 3 marzo 2011 2011/152/UE;

Visto il decreto prot. n. 1746 del 29 aprile 2008, con il quale il capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha designato, quale autorità responsabile del Fondo, il direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del programma pluriennale 2008-2013;

Visto il programma annuale 2011, approvato con decisione C(2011) 5891 dell'11 agosto 2011 e il programma annuale 2012, approvato con decisione C(2012) 1203 del 27 febbraio 2012;

Visto il decreto prot. n. 9483 del 12 dicembre 2011, con il quale si stabilisce la ripartizione delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo;

Visti i propri decreti prot. n. 9485 del 12 dicembre 2011 e prot. n. 9877 del 29 dicembre 2011 per l'adozione degli avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema e/o a valenza territoriale finanziati a valere del Fondo europeo per i rifugiati annualità 2011 e 2012;

Visto il decreto prot. n. 1953 del 14 marzo 2012 di nomina delle commissioni tecniche di valutazione ed i successivi decreti del 1º giugno 2012 prot n. 3955 e del 5 giugno;

Considerato che ai progetti «a carattere di sistema» e/o «a valenza territoriale» sono stati complessivamente riservati € 11.267.785,44 per l'annualità 2011 e € 7.940.011,52 per l'annualità 2012, di cui al succitato decreto prot. n. 9483 del 12 dicembre 2011;

Viste le proposte di graduatoria dei progetti, trasmesse dalle commissioni di valutazione in data 27 giugno 2012;

Rilevato che le commissioni di valutazione all'esito dell'esame compiuto sui singoli progetti ammessi hanno elaborato per ciascuna azione una diversa graduatoria;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate per ciascuna azione le graduatorie dei progetti presentati a valere sul programma annuale 2011 del Fondo europeo per i rifugiati relative:

all'azione 1;

all'azione 2 modulo 1;

all'azione 3.A modulo 1;

all'azione 4.A, 4.B e 4.C moduli 1;

all'azione 5 modulo 1;

all'azione 6 modulo 1.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle domande pervenute a valere su ciascuna azione;

graduatorie dei progetti ammissibili per ciascuna azione, con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento;

elenco dei progetti inammissibili a valere su ciascuna azione.

Art. 2.

Sono approvate per ciascuna azione le graduatorie dei progetti presentati a valere sul programma annuale 2012 del Fondo europeo per i rifugiati relative:

all'azione 2 modulo 2;

all'azione 3.A modulo 2;

all'azione 4.A, 4.B e 4.C moduli 2;

all'azione 5 modulo 2;

all'azione 6 modulo 2.

Costituiscono parte integrante del presente decreto:

elenco delle domande pervenute a valere su ciascuna azione;

graduatorie dei progetti ammissibili per ciascuna azione, con indicazione del punteggio attribuito e dell'ammissione a finanziamento;

elenco dei progetti inammissibili a valere su ciascuna azione.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet di riferimento dell'autorità responsabile - Ministero dell'interno www.interno.it, alla sezione Fondi unione europea/Fondo europeo per i rifugiati - e dell'autorità delegata - Servizio centrale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, www.serviziocentrale.it

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

L'autorità responsabile: MINATI

12A07578

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 febbraio 2012.

Ammissione alle agevolazioni del progetto DM38289 della Akron Business Technologies S.r.l. in Napoli. (Prot. n. 53/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto l'articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca e l'istituzione di un Comitato per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'articolo 10 che disciplina le modalità procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale con connesse attività di formazione di personale di ricerca - e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 625/Ric. del 22 ottobre 2009 di nomina del Comitato, così come previsto dall'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003 n. 274;

Acquisiti ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione Interministeriale, di cui al comma 2 del citato art.10, in data 12 novembre 2007 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2007 tra i quali quello presentato da Akron Business Technologies S.r.l. - Napoli (NA), rif. DM n. 38289, avente come titolo per la Ricerca: «P2Pstar- Un Sistema

innovativo di comunicazione sicura punto-punto e multipunto in un network pubblico» e per la formazione: «Formazione nell'ambito della programmazione di logiche programmabili finalizzata allo sviluppo di circuiti integrati per applicazioni specifiche»;

Effettuate ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 593/2000 le previste attività istruttorie;

Acquisiti gli esiti istruttori dell'esperto scientifico e dell'istituto convenzionato nonchè il parere conclusivo del Comitato, espresso nella seduta del 13 luglio 2011 e riportato nel relativo verbale, riguardo la finanziabilità del progetto di ricerca e formazione DM n. 38289 presentato da Akron Business Technologies S.r.l.;

Viste le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994 n. 451 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994 n. 299;

Visto il decreto n. 332/Ric. del 10 giugno 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 25 luglio 2011 Reg. 10 foglio 127 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2011, di ripartizione delle risorse del FAR per gli anni 2010-2011;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto DM n. 38289, ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sotto elencato progetto di ricerca e formazione, presentato per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante:

DM38289 - Ricerca: «P2Pstar- Un Sistema innovativo di comunicazione sicura punto-punto e multipunto in un network pubblico»;

Formazione: «Formazione nell'ambito della programmazione di logiche programmabili finalizzata allo sviluppo di circuiti integrati per applicazioni specifiche»;

Beneficiario:

Akron Business Technologies S.r.l. - Napoli (NA).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

7. La durata di ciascun progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'articolo 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 665.510,00 di cui € 293.920,00 nella forma di contributo nella spesa e € 371.590,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle apposite disponibilità del FAR così come indicato nelle premesse del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2012

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 7, foglio n. 190

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 10 DM38289

Generalità del Progetto

- Domanda: DM38289 del 28/02/2007

- Progetto di Ricerca

  Titolo:
  P2Pstar – Un Sistema innovativo di comunicazione sicura punto-punto e multipunto in un network pubblico.

  Inizio Attività: 01/04/2011

  Durata mesi: 18

- Progetto di Formazione

  Titolo:
  Formazione nell'ambito della programmazione di logiche programmabili finalizzata allo sviluppo di circuiti integrati per applicazioni specifiche.

  Inizio Attività: 01/09/2011

  Durata mesi: 12

- Beneficiari

  AKRON BUSINESS TECHNOLOGIES SRL
  NAPOLI - (NA)

- Costo Totale € 705.400,00
  - di cui attività di Ricerca Industriale € 471.000,00
  - di cui attività di Sviluppo Precompetitivo € 187.800,00
  - di cui attività di Formazione € 46.600,00

  al netto di recuperi pari a € -

Legge 297/1999 Art. 10 DM38289

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	70.000	-	-	-	-	-	70.000
Spese generali	42.000	-	-	-	-	-	42.000
Attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Consulenze	107.000	-	-	-	-	-	107.000
Prestazioni di terzi	115.000	-	-	-	-	-	115.000
Beni immateriali	97.000	-	-	-	-	-	97.000
Materiali	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	471.000	-	-	-	-	-	471.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	471.000	-	-	-	-	-	471.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Spese generali	18.000	-	-	-	-	-	18.000
Attrezzature	40.000	-	-	-	-	-	40.000
Consulenze	27.000	-	-	-	-	-	27.000
Prestazioni di terzi	25.400	-	-	-	-	-	25.400
Beni immateriali	27.400	-	-	-	-	-	27.400
Materiali	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	187.800	-	-	-	-	-	187.800
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	187.800	-	-	-	-	-	187.800
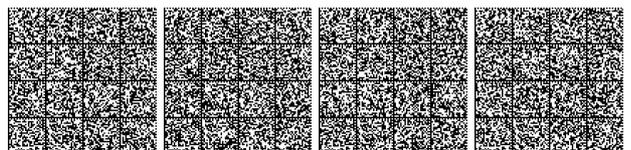
Legge 297/1999 Art. 10 DM38289

	FORMAZIONE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale docente	12.000	-	-	-	-	-	12.000
Spese trasferta personale	3.600	-	-	-	-	-	3.600
Altre spese correnti	1.000	-	-	-	-	-	1.000
Strumenti e attrezzature	20.000	-	-	-	-	-	20.000
Costi dei servizi di consulenza	10.000	-	-	-	-	-	10.000
Subtotale	46.600	-	-	-	-	-	46.600
Costo personale per i partecipanti alla form.	-	-	-	-	-	-	-
Totale	46.600	-	-	-	-	-	46.600

Legge 297/1999 Art. 10 DM38289

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	45%	40%	35%	35%	35%
Credito Agevolato	55%	60%	65%	65%	65%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	30%	25%	20%	20%	20%
Credito Agevolato	50%	55%	60%	60%	60%

	FORMAZIONE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella spesa	55%	50%	45%	45%	45%
Credito Agevolato	40%	45%	50%	50%	50%

Legge 297/1999 Art. 10 DM38289

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	211.950,00	-	-	-	-	211.950,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	259.050,00	-	-	-	-	259.050,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	56.340,00	-	-	-	-	56.340,00
Credito Agevolato fino a Euro(*)	93.900,00	-	-	-	-	93.900,00

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

10% Progetti presentati da PMI

	FORMAZIONE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa fino a Euro(*)	25.630	-	-	-	-	25.630
Credito Agevolato fino a Euro(*)	18.640	-	-	-	-	18.640

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate

10% Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

20% Progetti presentati da PMI

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto
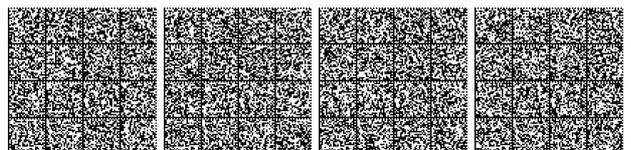
Legge 297/1999 Art. 10 DM38289

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa fino a €	268.290,00	25.630,00	293.920,00
Credito Agevolato fino a €	352.950,00	18.640,00	371.590,00
TOTALE	621.240,00	44.270,00	

12A07542

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 giugno 2012.

Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN *GPP)*;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 che prevede attraverso decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri concertanti la definizione degli specifici obiettivi di sostenibilità;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2001) 566 sul diritto dell'UE applicabile agli appalti pubblici e alle possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM (2011) 681 relativa alla strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese;

Vista la guida della Commissione europea «Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» redatta sulla base del documento della Commissione SEC (2010) 1258 final, che ha come obiettivo di sensibilizzare e promuovere gli appalti pubblici socialmente responsabili;

Visto quanto indicato dal punto 1.1 del PAN GPP dove viene richiamata la necessità di considerare il tema della sostenibilità in modo più ampio tenendo conto, nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, dei criteri sociali, seguendo così le indicazioni europee verso il concetto di acquisti sostenibili;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con note del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001472 è stato chie-

sto ai Ministeri sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sulla «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»;
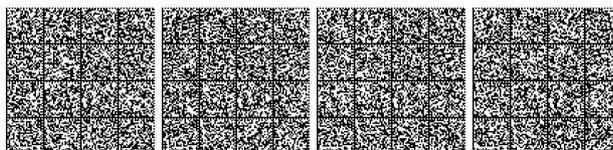
Tenuto conto delle osservazioni trasmesse con nota prot. 2626 del 24 febbraio 2012 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che entro il termine di «trenta giorni dalla ricezione della presente nota» così come indicato nelle predette note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Visto il documento, allegato al presente decreto, relativo alla: «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» elaborato nell'ambito del Comitato di gestione del PAN GPP con il contributo delle parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Ritenuto necessario, al fine di tener conto degli aspetti sociali nei criteri ambientali minimi per quelle categorie di prodotti o servizi che sono oggetto di maggior rischio di violazione dei diritti umani, di procedere all'adozione della «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici»;

Decreta:

Tenuto conto delle indicazioni per gli «Acquisti Sostenibili» contenute nel PAN GPP e nelle comunicazioni della Commissione europea indicate in premessa, si adotta il documento allegato «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici», che è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto unitamente all'allegato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2012

Il Ministro: CLINI

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici
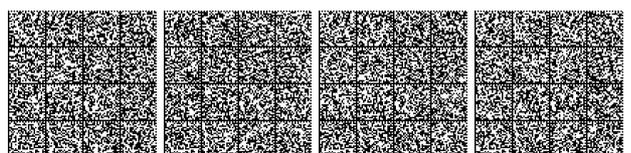
Indice

Sommario

0.Premessa

Il presente documento, elaborato nell'ambito del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", (PAN GPP) adottato con il decreto interministeriale del 11 aprile 2008, ha lo scopo di fornire indicazioni operative e linee guida per tener conto degli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione, per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzioni di lavori.
L'attenzione agli aspetti sociali è indispensabile per poter garantire un concetto di "sostenibilità" che comprenda, così come richiamato in numerosi documenti della UE, oltre alla sfera ambientale, quella sociale e quella economica.
L'applicazione della presente guida potrà essere valutata dalle stazioni appaltanti anche in ragione del "grado di rischio" di violazione dei diritti umani che si possono verificare nelle diverse catene di fornitura delle varie merceologie oggetto dell'appalto (es.: il settore tessile, e il settore agro-alimentare, ed altri possono considerarsi tra i settori "a maggior rischio").

1. Introduzione

La Commissione Europea ha pubblicato nei primi mesi del 2011 la guida "Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" redatta sulla base del documento dello staff della Commissione SEC(2010) 1258 final, 19.10.2010.
La guida prende in considerazione diversi aspetti sociali afferenti all'ampia definizione di "appalti pubblici socialmente responsabili" - Socially responsible public procurement (SRPP) elaborata dalla Commissione[1]:

- **la promozione delle opportunità di occupazione**: opportunità per l'occupazione giovanile, per i disoccupati di lunga durata, per le persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti, minoranze etniche, ecc.), per le persone con disabilità, ecc;

- **la promozione del «lavoro dignitoso»**: questo concetto fa riferimento a quattro elementi ugualmente importanti e interdipendenti: il diritto a un lavoro produttivo e liberamente scelto, principi e diritti fondamentali nel lavoro, retribuzione dignitosa, protezione sociale e dialogo sociale. Nel contesto degli "appalti pubblici socialmente responsabili" possono svolgere un ruolo importante numerose questioni quali:
  - la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
  - la retribuzione dignitosa;
  - la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
  - il dialogo sociale;
  - l'accesso alla formazione;
  - la parità di genere e non discriminazione;
  - l'accesso alla protezione sociale di base.
- **la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro:**
  - l'osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell'UE;
  - l'osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere;
  - l'osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
  - lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e così via) e creazione di pari opportunità;

[1] Si vedano le pagine 7 – 9 della guida.
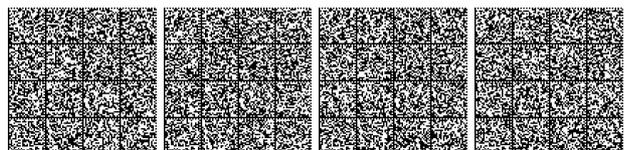
- **la promozione dell'«inclusione sociale» e la promozione delle organizzazioni dell'economia sociale quali:**
  - la parità di accesso alle opportunità di appalto da parte di imprese i cui proprietari o dipendenti appartengono a gruppi etnici o minoritari, ad esempio cooperative, imprese sociali e organizzazioni non profit;
  - la promozione dell'occupazione assistita per persone con disabilità, incluse quelle presenti nel mercato del lavoro aperto;

- **la promozione dell'«accessibilità e progettazione per tutti» quali:**
  - le disposizioni imperative nelle specifiche tecniche per garantire alle persone con disabilità di accedere, ad esempio, a servizi pubblici, edifici pubblici, trasporti pubblici, informazioni pubbliche e beni e servizi dell'*information and communication technology* tra cui le applicazioni basate sul web (l'aspetto centrale riguarda l'acquisto di beni e servizi accessibili a tutti);

- **la considerazione degli aspetti legati al «commercio equo e solidale» quali:**
  - la possibilità, in determinate condizioni, di tenere conto delle questioni relative al commercio equo nelle specifiche delle gare e nelle condizioni di esecuzione degli appalti;

- **lo sforzo teso a ottenere un impegno più esteso di natura volontaristica verso la «responsabilità sociale di impresa» (RSI):** ovvero far sì che le aziende superino volontariamente i vincoli normativi nel perseguimento degli obiettivi ambientali e sociali nelle proprie attività quotidiane;

- **la protezione dalla mancata osservanza dei diritti umani e la promozione del rispetto degli stessi;**

- **la promozione delle «piccole e medie imprese» nella misura in cui possano essere collegate alle considerazioni esposte sopra:**
  - disposizioni che offrono alle PMI un accesso più ampio agli appalti pubblici attraverso la riduzione del costo e/o dell'impegno necessari per partecipare agli appalti pubblici socialmente responsabili.
  - pari opportunità attraverso una maggiore visibilità delle opportunità di subappalto.

Il presente documento fa riferimento alle esperienze di integrazione di criteri sociali negli appalti pubblici che si sono sviluppate in vari Stati Membri (in particolare Svezia, Norvegia, Olanda, Danimarca e Spagna) già a partire dalla metà degli anni duemila.
Queste esperienze si sono concentrate in particolar modo sull'applicazione di alcuni degli aspetti sociali compresi nella definizione dell'SRPP, ossia la promozione del **«lavoro dignitoso»**, con particolare attenzione alle principali condizioni di lavoro che si richiamano a questo concetto e che si verificano **lungo l'intera catena di fornitura**, ossia il **rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (*International Labour Organization* – ILO), la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il salario, l'orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza).**
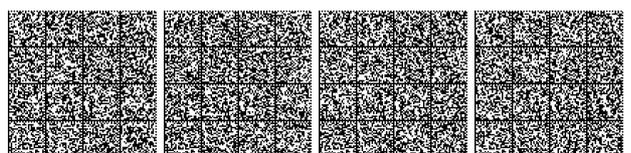
Anche la proposta di criteri sociali che qui viene affrontata, scaturita in un contesto di confronto con le esperienze Nord europee[2], prende in considerazione questa specifica accezione dell'SRPP come meglio definita nel paragrafo successivo.

Nell'ambito dello sviluppo di ulteriori iniziative per la promozione degli "appalti pubblici socialmente responsabili" saranno affrontati anche altri aspetti sociali, come quelli riguardanti la disabilità, in stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I criteri qui proposti si collocano, inoltre, nel più ampio quadro di riferimento di strumenti e iniziative internazionali relative a temi contigui alla "responsabilità sociale" delle organizzazioni, tra le quali:
- le "Linee Guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali" (2000);
- il "Global Compact" dell'ONU;
- lo standard "ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility".

2. I criteri sociali: definizione

Le catene di fornitura sono spesso molto complesse, frammentate e localizzate anche in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani fondamentali e l'applicazione di standard minimi relativi alle condizioni di lavoro.
In questo documento, per **"criteri sociali"** si intendono i criteri tesi a promuovere l'applicazione, lungo la catena di fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale e definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
- art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Qui di seguito le Convenzioni fondamentali ILO raggruppate per tema.

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.

---

[2] Nelle esperienze dei Paesi nord-europei relative alla promozione del "lavoro dignitoso" negli appalti pubblici si fa spesso riferimento al concetto di "appalti pubblici etici" - *Ethical Public Procurement* (EPP), proprio a significare una specificità di approccio rispetto alla più generale definizione di SRPP.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Le Pubbliche Amministrazioni, integrando i criteri sociali negli appalti pubblici, possono contribuire a migliorare il soddisfacimento dei diritti umani e le condizioni di lavoro lungo tutta la catena della fornitura, favorendo al contempo lo sviluppo del mercato dei prodotti realizzati rispettando tali diritti e condizioni.
L'applicazione dei criteri sociali si basa sulla qualità delle informazioni relative alle condizioni di lavoro che si verificano lungo la catena di fornitura. Per questo motivo, l'approccio da adottare si basa sulla **trasparenza** e la **tracciabilità** della catena di fornitura.
Tale approccio prevede la costruzione di un processo di facilitazione, ossia di un **"dialogo strutturato"** tra le Amministrazioni aggiudicatici e i relativi fornitori, di cui al punto successivo, attraverso il quale si sviluppa la dimensione della responsabilità sociale nell'ambito del settore degli approvvigionamenti pubblici.

3. Il dialogo strutturato per i criteri sociali

Il dialogo strutturato ha gli obiettivi di **migliorare la conoscenza** relativa alle condizioni di lavoro e al rispetto dei diritti umani lungo la catena di fornitura, di **trasmettere segnali di attenzione** sugli standard sociali lungo la stessa catena, e di permettere il **monitoraggio** dell'applicazione dei criteri sociali dell'appalto, compresa l'attivazione di eventuali **meccanismi correttivi** in caso di mancato rispetto degli stessi.
Il quadro normativo vigente degli appalti pubblici prevede già alcune misure relative alla protezione sociale e alle condizioni di lavoro, come quelle relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla necessaria valutazione dell'adeguatezza del valore economico delle offerte rispetto al costo del lavoro (che considera anche la dimensione previdenziale e assistenziale) e al costo relativo alla sicurezza (art. 86 commi 3-bis e 3-ter; art. 87 comma 2 lettera g).
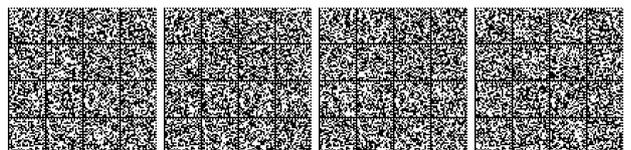
Il quadro normativo consente inoltre alle stazioni appaltanti la possibilità di chiedere particolari condizioni di esecuzione contrattuale che possono attenere ad esigenze di carattere sociale (art. 69, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/06).
Per facilitare la realizzazione del dialogo strutturato, i criteri sociali riguardano **le condizioni di esecuzione contrattuale** riportate nel par. 6, oltre alla definizione dell'oggetto dell'appalto.
Le clausole contrattuali prevedono la realizzazione del dialogo con l'aggiudicatario dell'appalto, l'attivazione del flusso di informazioni, e quindi il monitoraggio del rispetto delle stesse clausole.
Nelle successive revisioni dei criteri sociali saranno inclusi criteri sociali riguardanti le altre fasi degli appalti pubblici (criteri di selezione dei candidati, specifiche tecniche e criteri di aggiudicazione).

Il dialogo si sviluppa attraverso le seguenti attività:

1. **Informazione agli operatori economici**: l'Amministrazione aggiudicatrice, con adeguato anticipo rispetto alla prevista prima applicazione dei criteri sociali, informa gli operatori economici circa la volontà di integrare i criteri sociali nelle proprie attività contrattuali; l'informazione avviene attraverso l'organizzazione di specifici incontri, e altre eventuali forme, dandone pubblica comunicazione;
2. **Inserimento di clausole contrattuali relative alla conformità a standard sociali minimi tra le condizioni di esecuzione contrattuale:** l'Amministrazione aggiudicatrice inserisce specifiche clausole nel capitolato speciale e nel contratto di fornitura che riguardano gli impegni assunti dall'aggiudicatario relativi sia alla conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, sia al monitoraggio degli stessi (le clausole contrattuali da inserire sono riportate al par. 6);
3. **Sottoscrizione di una "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi":** la dichiarazione (da allegare al capitolato e al contratto di fornitura) riporta l'assunzione di impegni dell'aggiudicatario verso il rispetto di standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, e la collaborazione con l'Amministrazione aggiudicatrice per il monitoraggio degli impegni assunti (la "Dichiarazione" è riportata nell'**Allegato I**);
4. **Compilazione di un questionario di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi:** nel corso della durata del contratto, l'Amministrazione invia all'aggiudicatario un questionario relativo al monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi (**Allegati II e III**), che è tenuto a compilare ed inviare all'Amministrazione entro congrui termini stabiliti dalla stessa; essa analizzerà il questionario allo scopo di valutare il rischio di potenziale violazione delle clausole contrattuali (gli standard sociali minimi), e quindi per l'eventuale effettuazione di ulteriori attività di cui ai punti successivi; l'Amministrazione aggiudicatrice stabilisce specifiche penalità nel caso di mancata o incompleta compilazione del questionario di monitoraggio da parte dell'aggiudicatario; il questionario è parte integrante della documentazione contrattuale, e quindi le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi dal* **DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci);**
5. **Richieste di chiarimenti ed incontri**: l'Amministrazione richiede chiarimenti all'aggiudicatario sulla base delle informazioni contenute nel questionario, nonché organizza incontri tesi a soddisfare necessità informative dell'aggiudicatario, a facilitare la soluzione di eventuali problemi connessi alle informazioni richieste dall'Amministrazione, ecc.;
6. **Verifiche ispettive**: l'Amministrazione effettua verifiche ispettive, o fa effettuare per proprio conto da soggetti specificatamente incaricati, finalizzate a monitorare il rispetto delle clausole contrattuali;
7. **Azioni correttive**: l'aggiudicatario potrà essere tenuto ad effettuare adeguate azioni correttive, che possono coinvolgere i sub-fornitori, di cui l'Amministrazione aggiudicatrice potrà chiederne l'attuazione entro i termini stabiliti dalla stessa; l'Aggiudicatario sarà tenuto a dimostrare che le clausole sono rispettate e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate;
8. **Penalità**: l'Amministrazione stabilisce penalità proporzionali alla gravità delle violazioni contrattuali inerenti la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura, fino alla risoluzione del contratto.
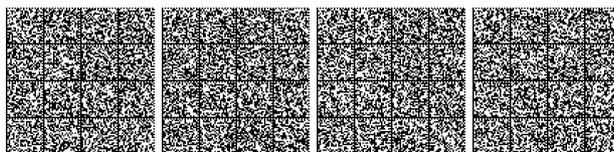
4. Approccio semplificato

Le Amministrazioni aggiudicatrici applicano un **approccio semplificato** dei criteri sociali, in via generale, **a seconda dell'importo del contratto**, ossia nei contratti con **importi inferiori** alle soglie di rilevanza comunitaria, come definite all'art. 28 del D.Lgs. 163/06.
L'applicazione di questo approccio prevede l'utilizzo di un **questionario semplificato** di monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi (Allegato II). Il questionario semplificato si focalizza sulle **fasi finali della catena di fornitura**, ossia sulla fase manifatturiera di realizzazione del prodotto finito oggetto dell'appalto e sulla sua distribuzione: il questionario non riguarda le fasi più a monte della catena di fornitura, come la produzione delle materie prime e dei semilavorati, per le quali deve essere comunque garantita la conformità agli standard sociali minimi (come indicato nelle clausole contrattuali e nella "Dichiarazione di conformità"), e rispetto alle quali l'Amministrazione può attivare gli strumenti previsti dal dialogo strutturato (richiesta di chiarimenti ed incontri, verifiche ispettive, azioni correttive e penalità).
Le Amministrazioni aggiudicatici sono comunque invitate ad applicare l'approccio completo anche per importi inferiori alle soglie su indicate.
Le **"Centrali di committenza"**, come definite dall'art. 3 comma 34 del D.Lgs 163/06, integrano i criteri sociali nelle attività contrattuali applicando l'approccio completo, **indipendentemente dall'importo del contratti, ossia utilizzando la versione completa del questionario** di monitoraggio di conformità agli standard sociali minimi (Allegato III), che riguarda **tutte le fasi** della catena della fornitura, e che include richieste di ulteriori informazioni rispetto ad alcuni aspetti ritenuti rilevanti. Resta fermo quanto specificato per l'approccio semplificato rispetto all'attivazione degli strumenti previsti dal dialogo strutturato.

E' utile segnalare che l'applicazione dei criteri sociali potrà essere valutata dalle stazioni appaltanti anche in ragione del "grado di rischio" di violazione dei diritti umani che si possono verificare nelle diverse catene di fornitura delle varie merceologie oggetto dell'appalto (es.: il settore tessile e il settore agro-alimentare possono considerarsi tra i settori "a maggior rischio").

Al fine di dare rilevanza a iniziative volontarie che fanno riferimento alla **"responsabilità sociale delle imprese"**, l'aggiudicatario che si trovi in una delle tre specifiche situazioni meglio descritte nell'Allegato II non è tenuto a rispondere a una parte del questionario: 1. adesione a una iniziativa multi-stakeholder; 2. sistema di gestione della responsabilità sociale d'impresa; 3. fornitura di prodotti del commercio equo e solidale.
Questo schema riassume le ipotesi di semplificazione:

	Aggiudicatario in situazione 1, 2 o 3	**Aggiudicatario NON in situazione 1, 2 o 3**
Approccio semplificato (importo inferiore alla soglia comunitaria)	1 - 5 (5 domande)	1 - 13 (13 domande)
Approccio completo (Centrale di committenza e/o importo superiore alla soglia comunitaria)	1 - 5 e 14 - 23 (15 domande)	1 - 23 (23 domande)
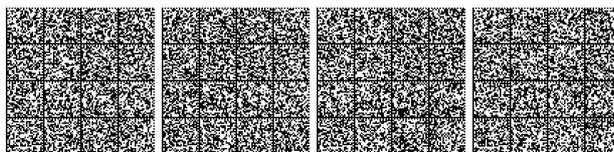
5. Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto differisce a seconda se esso riguarda la fornitura di beni o la prestazione di servizi:

a) in caso di appalto di fornitura:

"Appalto della fornitura di … realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura"

b) in caso di appalto di prestazione di servizi:

"Appalto del servizio di ….. realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura"

c) in caso di appalto di lavori:

"Appalto dei lavori di … realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura"

6. Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

Testo da inserire tra le condizioni di esecuzione contrattuale (es.: nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto d'appalto).

Par. … Conformità a standard sociali minimi

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. … :"Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").
Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. *informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;*
2. *fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;*
3. *accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;*
4. *intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;*
5. *dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.*

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste al par. … del presente contratto/capitolato speciale.

7. Glossario

ILO: *International Labour Organization*, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) è l'agenzia delle Nazioni Unite responsabile dell'adozione e dell'attuazione delle norme internazionali del lavoro. E' un'organizzazione tripartita, ossia governata da rappresentanti dei Governi, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Attualmente sono 183 gli Stati membri dell'Organizzazione.

Convenzioni ILO: sono trattati internazionali legalmente vincolanti, sottoposti alla ratifica da parte degli Stati membri dell'ILO. Attraverso la ratifica, le Convenzioni entrano in vigore nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Essi si impegnano all'applicazione delle Convenzioni nella legislazione e nella prassi, ed a presentare periodicamente un rapporto sulle misure adottate.

Convenzioni fondamentali ILO: sono le otto Convenzioni che riguardano principi e diritti del lavoro che ILO ha identificato come "fondamentali": la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'abolizione effettiva del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione. Attualmente sono oltre 1.200 le ratifiche di queste Convenzioni, rappresentanti l'86% del numero delle possibili ratifiche.

Commercio equo e solidale: è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale (Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006).

Catena di fornitura: l'insieme costituito dai distributori, i produttori e i fornitori di tutti i prodotti che sono oggetto del contratto, incluso i sub-fornitori, che possono progettare, commercializzare, fabbricare e/o fornire beni che sono usati nella produzione e nella fornitura del prodotto finale.

Iniziativa Multi-Stakeholder (MSI): un'organizzazione nella quale sono rappresentati vari portatori di interessi, come imprese, sindacati e organizzazioni non governative, che generalmente adotta un codice di condotta ed un sistema di verifica indipendente, con la finalità di assicurare che determinati standard sociali sono rispettati da parte delle imprese aderenti. Esempi di iniziative Multi-Stakeholder sono: Fair Wear Foundation (FWF), Ethical Trading Initiative (ETI), Fair Labor Association (FLA).

Salario dignitoso: salario pagato per una settimana lavorativa normale (48 ore) che corrisponde almeno agli standard minimi di settore e che sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari del personale oltre che a fornire un qualche guadagno discrezionale (pari ad almeno il 10%); il salario deve quindi permettere ai lavoratori di sostenere metà della famiglia di medie dimensioni sopra la linea della povertà, sulla base dei pressi locali vicino al luogo di lavoro. I bisogni primari comprendono spese essenziali quali cibo, acqua potabile, vestiti, abitazione, trasporti, istruzione, un reddito discrezionale e i "benefici sociali obbligatori" (assistenza sanitaria, assicurazione medica, indennità di disoccupazione, ecc.).

Produttore: impresa che realizza i prodotti, anche attraverso fornitori e sub-fornitori;

Proprietario di marchio: impresa proprietaria dei diritti sui marchi apposti sui prodotti forniti

Rivenditore o grossista: impresa che rivende prodotti realizzati da altre imprese
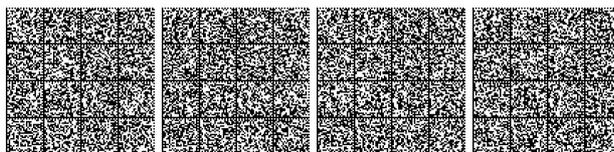
8. Appalti in forma associata (joint purchasing)

E' auspicabile che le stazioni appaltanti promuovano intese per realizzare appalti in forma associata. Questa modalità di approvvigionamento permette alle Amministrazioni di poter condividere le competenze a loro disposizione ed i costi per realizzare efficaci azioni di monitoraggio dei criteri ambientali e sociali (es.: incaricare soggetti esterni per l'effettuazione di audit di verifica di conformità agli standard sociali minimi previsti per i criteri sociali).

ALLEGATO I

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Testo da allegare al capitolato e al contratto di fornitura.

Allegato n. …..

Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

Il sottoscritto…………..……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale di………………………………………………………………….

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

- *le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;*
- *la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;*
- *la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);*
- *la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);*
- *la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";*[3]
- *art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo";*[4]
- *la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).*

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

- *I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.*
- *L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).*
- *I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.*
- *Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.*

---

[3] *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.*

[4] *Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989".*

Lavoro forzato/schiavitu' (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- *E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.*
- *Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.*

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)

- *Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.*

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- *I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.*

Firma, …………………………………………………..

Data:…………………. *Timbro*

ALLEGATO II

Questionario <u>semplificato</u> di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi

Premessa

Il questionario è parte integrante della documentazione relativa al contratto d'appalto, come previsto al punto … del par. … del capitolato speciale d'appalto/contratto riguardante la conformità agli standard sociali minimi.
Le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi del ***DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci.***
Lo scopo del questionario è quello di monitorare le modalità con le quali l'aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi.
Il questionario riguarda esclusivamente i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto e la relativa catena di fornitura, e non riguarda la generalità dei beni/servizi/lavori prodotti, commercializzati o realizzati dall'aggiudicatario, e relative catene di fornitura.
Pertanto, nel presente questionario, con il termine "prodotti"/"servizi"/"lavori" si intendono esclusivamente i beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto.
<u>Attenzione:</u> *<u>la presente versione semplificata del questionario di monitoraggio si focalizza sulle fasi con maggior intensità di lavoro della catena di fornitura; il questionario non riguarda le altre fasi della catena di fornitura, come la produzione delle materie prime e dei semilavorati, per le quali deve essere comunque garantita la conformità agli standard sociali minimi, e sulle quali l'Amministrazione può altresì effettuare attività di monitoraggio.</u>*
<u>Per questo motivo, in questo questionario, con i termini "fornitori" e "sub-fornitori" ci si riferisce ad operatori economici coinvolti nelle fasi della catena di fornitura sopra descritte.</u>
Il questionario costituisce il primo elemento del monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi previsti dal contratto, e può costituire la base di un dialogo costruttivo tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario.
Si consiglia di rispondere alle domande del questionario utilizzando un documento separato, in modo da esporre le risposte con lo spazio adeguato.

La persona di contatto dell'aggiudicatario, in relazione al presente questionario è:………………………………………………………………………………………ruolo ricoperto nell'organigramma aziendale:…………………………………………….....
e-mail: ………………………………………………………………………………
tel.: …….…………………………………...

Il questionario deve essere restituito entro il………………………..,
al seguente ufficio:………………………...

Nota per la compilazione

L'aggiudicatario che si trovi in una delle tre situazioni sotto descritte:

1. *partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Mulsti-Stakeholder Initiative - MSI), conforme alla definizione riportata nel glossario al termine del questionario;*
2. *abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti;*
3. *fornisca all'Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l'appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario.*

non è tenuto a rispondere alle domande n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 *riportate in carattere* ***grassetto*** *nel questionario.*

Nel caso del verificarsi di una o più delle tre situazioni, l'aggiudicatario è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice, entro il [gg/mm/aa], i seguenti documenti, come sotto specificato:

1. ***partecipazione ad una iniziativa multistakeholder:*** *appropriata documentazione relativa sia alla descrizione dell'iniziativa multi-stakeholder alla quale partecipa l'aggiudicatario, sia alla dimostrazione della stessa partecipazione;*

2. ***certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa:***
   - *certificato di conformità, in corso di validità, del sistema di gestione della responsabilità sociale dell'impresa ai requisiti di standard internazionalmente riconosciuti, rilasciato per attività/prodotti/servizi inerenti l'appalto in oggetto, da parte di un organismo indipendente e accreditato in conformità allo stesso standard;*
   - *copia dei rapporti delle verifiche ispettive interne effettuate da organismi di terza parte nei 12 mesi precedenti rispetto alla data del ricevimento della presente comunicazione;*
   - *copie dei rapporti delle verifiche ispettive effettuate sui propri fornitori dall'impresa fornitrice o da organismi di terza parte, e relative alla conformità agli standard sociali sui diritti umani e le condizioni di lavoro, che comprendano i requisiti sociali di cui al presente contratto;*
   - *piano delle azioni correttive determinate nell'ambito delle verifiche ispettive di cui al punto precedente;*
3. ***fornitura esclusiva di prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale":*** *appropriata documentazione relativa alla dimostrazione che i prodotti offerti nell'appalto in oggetto appartengono al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario. sopra descritto;*

Informazioni generali sull'impresa

Sede legale e amministrativa (se diversa):…………………………………………………

Ubicazione delle unità produttive (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza):………………………………………

Gamma della vendita (o della produzione):………………………………………….

Domande	Sì	No	Non so	Descrizione/commento
1. Descrivere le fasi della filiera produttiva dei prodotti (es.: produzione delle fibre → produzione del tessuto → produzione degli accessori → confezionamento → ecc.)				
2. Descrivere il ruolo svolto dall'organizzazione nella catena di fornitura dei prodotti (es.: rivenditore, produttore, combinazione rivenditore-produttore, ecc.[5])				
3. Indicare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella fase di realizzazione del prodotto finito (es.: confezionatori) e della sua distribuzione, specificando i seguenti riferimenti di ogni fornitore e sub-fornitore: - ragione sociale; - nome del legale rappresentante; - indirizzi delle sedi legali, amministrative e dei siti produttivi (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza, indirizzo di posta elettronica); - nome della persona di contatto e indirizzo di posta elettronica; eventuale sito internet.				
4. L'organizzazione ha informato i fornitori e sub-fornitori che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sociali minimi, lungo la catena di fornitura, di cui al presente appalto?				

[5] Vedi le definizioni nel glossario

	Descrivere le modalità utilizzate per l'informazione di cui sopra e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).					
	5. L'organizzazione ha comunicato ai propri fornitori e sub-fornitori, la richiesta di accettare eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa? L'organizzazione ha ottenuto da parte dei fornitori e sub-fornitori l'accettazione formale della possibilità di effettuare verifiche ispettive presso le loro sedi? Descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, documenti dai quali si evince l'accettazione ad effettuare delle verifiche ispettive, ecc.).					
	6. L'organizzazione ha identificato la fase della filiera nella quale possono verificarsi eventuali rischi di mancato rispetto degli standard sociali minimi? **In caso positivo, indicare le procedure messe in atto per la gestione del suddetto rischio.**					
	7. L'organizzazione ha un proprio "Codice di condotta", o un documento ufficiale equivalente (es.: Politica di Responsabilità Sociale di Impresa), approvato dall'alta direzione, attestante la politica dell'organizzazione in materia di controllo etico della filiera di fornitura e finalizzato a regolare i rapporti con fornitori? **In caso positivo, allegare il documento e indicare se esso viene comunicato ai fornitori** **In caso positivo, descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).**					
	8. Il "Codice di condotta", o documento ufficiale equivalente di cui alla domanda 8, include il riferimento alla conformità, lungo la catena di fornitura, alle otto Convenzioni fondamentali stabilite da ILO?					
	9. L'organizzazione include il rispetto degli standard contenuti nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente) nei contratti di fornitura?					

In caso positivo, allegare la copia di uno dei contratti di fornitura in essere con i fornitori che producono i prodotti oggetti dell'appalto.				
10. L'organizzazione ha condotto negli ultimi 12 mesi, o ha fatto condurre da auditor esterni indipendenti, verifiche ispettive presso i fornitori e sub-fornitori relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, o inclusi nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente)? **In caso positivo, indicare il numero di fornitori ispezionati e la percentuale di fornitori ispezionati rispetto al totale dei fornitori, e allegare copia dei rapporti delle verifiche ispettive condotte.**				
11. In caso di rilevazione di non conformità nell'ambito delle verifiche ispettive di cui alla domanda 11, quali azioni correttive sono state pianificate? Con quale tempistica e piano delle azioni correttive? **Allegare il piano delle azioni correttive**				
12. L'organizzazione modifica le pratiche commerciali (ad es:. prezzi di acquisto, pianificazione ordini, accordi di lunga durata) in modo da permettere ai fornitori e sub-fornitori di garantire la conformità agli standard sociali minimi?				
13. L'organizzazione ha dedicato risorse umane per il monitoraggio dell'applicazione degli eventuali "Codici di condotta" e/o delle politiche di responsabilità sociale, e/o degli standard sociali minimi di cui al presente appalto? **In caso positivo, indicare il numero delle persone e l'unità/settore dell'organizzazione responsabile dell'attività del monitoraggio.**				

[Glossario]

ALLEGATO III

Questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi

Premessa

Il questionario è parte integrante della documentazione relativa al contratto d'appalto, come previsto al punto … del par. … del capitolato speciale d'appalto riguardante la conformità agli standard sociali minimi.
Le informazioni fornite dall'aggiudicatario attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" ai sensi del **DPR 445/2000, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci.**
Lo scopo del questionario è quello di monitorare le modalità con le quali l'aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard sociali minimi.
Il questionario riguarda esclusivamente i beni oggetto del presente appalto e la relativa catena di fornitura, e non riguarda la generalità dei beni prodotti o commercializzati dall'aggiudicatario, e relative catene di fornitura.
Pertanto, nel presente questionario, con il termine "prodotti" si intendono esclusivamente i beni oggetto del presente appalto.
Il questionario costituisce il primo elemento del monitoraggio della conformità agli standard sociali minimi previsti dal contratto, e può costituire la base di un dialogo costruttivo tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario.
Si consiglia di rispondere alle domande del questionario utilizzando un documento separato, in modo da esporre le risposte con lo spazio adeguato.

La persona di contatto dell'aggiudicatario, in relazione al presente questionario è:………………………………………………………………………………………ruolo ricoperto nell'organigramma aziendale:…………………………………………......
e-mail: ………………………………………………………………………………
tel.: …….…………………………………...

Il questionario deve essere restituito entro il………………………..,
al seguente ufficio:………………………...

Nota per la compilazione

L'aggiudicatario che si trovi in una delle tre situazioni sotto descritte:

1. *partecipi ad una iniziativa multi-stakeholder (Mulsti-Stakeholder Initiative - MSI), conforme alla definizione riportata nel glossario al termine del questionario;*
2. *abbia ottenuto una certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa in conformità a standard internazionalmente riconosciuti, come lo standard SA8000, od equivalenti;*
3. *fornisca all'Amministrazione aggiudicatrice, attraverso l'appalto in oggetto, esclusivamente prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario,*

non è tenuto a rispondere alle domande n. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 *riportate in carattere* **grassetto** *nel questionario.*

Nel caso del verificarsi di una o più delle tre situazioni, l'aggiudicatario è comunque tenuto a fornire all'Amministrazione aggiudicatrice, entro il [gg/mm/aa], i seguenti documenti, come sotto specificato:

1. ***partecipazione ad una iniziativa multistakeholder:*** *appropriata documentazione relativa sia alla descrizione dell'iniziativa multi-stakeholder alla quale partecipa l'aggiudicatario, sia alla dimostrazione della stessa partecipazione;*
2. ***certificazione del sistema di gestione della Responsabilità Sociale d'Impresa:***
   - *certificato di conformità, in corso di validità, del sistema di gestione della responsabilità sociale dell'impresa ai requisiti di standard internazionalmente riconosciuti, rilasciato per attività/prodotti/servizi inerenti l'appalto in oggetto, da parte di un organismo indipendente e accreditato in conformità allo stesso standard;*
   - *copia dei rapporti delle verifiche ispettive interne effettuate da organismi di terza parte nei 12 mesi precedenti rispetto alla data del ricevimento della presente comunicazione;*
   - *copie dei rapporti delle verifiche ispettive effettuate sui propri fornitori dall'impresa fornitrice o da organismi di terza parte, e relative alla conformità agli standard sociali sui diritti umani e le condizioni di lavoro, che comprendano i requisiti sociali di cui al presente contratto;*
   - *piano delle azioni correttive determinate nell'ambito delle verifiche ispettive di cui al punto precedente;*

3. ***fornitura esclusiva di prodotti appartenenti al circuito del "commercio equo e solidale":*** *appropriata documentazione relativa alla dimostrazione che i prodotti offerti nell'appalto in oggetto appartengono al circuito del "commercio equo e solidale", come definito dall'Allegato I della Risoluzione del Parlamento Europeo A6-0207/2006, riportata nel glossario al termine del questionario. sopra descritto;*

Informazioni generali sull'impresa

Sede legale e amministrativa (se diversa):…………………………………………………

Ubicazione delle unità produttive (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza):………………………………………

Gamma della vendita (o della produzione):………………………………………….

Domande	Sì	No	Non so	Descrizione/commento
1. Descrivere le fasi della filiera produttiva dei prodotti (es.: produzione delle fibre → produzione del tessuto → produzione degli accessori → confezionamento → ecc.)				
2. Descrivere il ruolo svolto dall'organizzazione nella catena di fornitura dei prodotti (es.: rivenditore, produttore, combinazione rivenditore-produttore, ecc.[6])				
3. Indicare tutti i fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura (dalle materie prime al prodotto finito, e alla sua distribuzione), specificando i seguenti riferimenti di ogni fornitore e sub-fornitore: - ragione sociale; - nome del legale rappresentante; - indirizzi delle sedi legali, amministrative e dei siti produttivi (Paese, Città, CAP/ZIP code, Via/Piazza, indirizzo di posta elettronica); - nome della persona di contatto e indirizzo di posta elettronica; eventuale sito internet.				
4. L'organizzazione ha informato i fornitori e sub-fornitori che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sociali minimi, lungo la catena di fornitura, di cui al presente appalto? Descrivere le modalità utilizzate per l'informazione di cui sopra e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).				
5. L'organizzazione ha comunicato ai propri fornitori e sub-fornitori, la richiesta di accettare eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa?				

[6] Vedi le definizioni nel glossario

	L'organizzazione ha ottenuto da parte dei fornitori e sub-fornitori l'accettazione formale della possibilità di effettuare verifiche ispettive presso le loro sedi? Descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, documenti dai quali si evince l'accettazione ad effettuare delle verifiche ispettive, ecc.).					
	6. L'organizzazione ha identificato la fase della filiera nella quale possono verificarsi eventuali rischi di mancato rispetto degli standard sociali minimi? **In caso positivo, indicare le procedure messe in atto per la gestione del suddetto rischio.**					
	7. L'organizzazione ha un proprio "Codice di condotta", o un documento ufficiale equivalente (es.: Politica di Responsabilità Sociale di Impresa), approvato dall'alta direzione, attestante la politica dell'organizzazione in materia di controllo etico della filiera di fornitura e finalizzato a regolare i rapporti con fornitori? **In caso positivo, allegare il documento e indicare se esso viene comunicato ai fornitori** **In caso positivo, descrivere le modalità di comunicazione utilizzate e allegare la relativa documentazione (es.: lettere, e-mail, ecc.).**					
	8. Il "Codice di condotta", o documento ufficiale equivalente di cui alla domanda 8, include il riferimento alla conformità, lungo la catena di fornitura, alle otto Convenzioni fondamentali stabilite da ILO?					
	9. L'organizzazione include il rispetto degli standard contenuti nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente) nei contratti di fornitura? **In caso positivo, allegare la copia di uno dei contratti di fornitura in essere con i fornitori che producono i prodotti oggetti dell'appalto.**					
	10. L'organizzazione ha condotto negli ultimi 12 mesi, o ha fatto condurre da auditor esterni indipendenti, verifiche ispettive presso i fornitori e sub-fornitori relative alla conformità agli standard sociali minimi di cui al presente appalto, o inclusi nel proprio "Codice di condotta" (o documento ufficiale equivalente)?					

	In caso positivo, indicare il numero di fornitori ispezionati e la percentuale di fornitori ispezionati rispetto al totale dei fornitori, e allegare copia dei rapporti delle verifiche ispettive condotte.					
	11. In caso di rilevazione di non conformità nell'ambito delle verifiche ispettive di cui alla domanda 11, quali azioni correttive sono state pianificate? Con quale tempistica e piano delle azioni correttive? **Allegare il piano delle azioni correttive**					
	12. L'organizzazione modifica le pratiche commerciali (ad es:. prezzi di acquisto, pianificazione ordini, accordi di lunga durata) in modo da permettere ai fornitori e sub-fornitori di garantire la conformità agli standard sociali minimi?					
	13. L'organizzazione ha dedicato risorse umane per il monitoraggio dell'applicazione degli eventuali "Codici di condotta" e/o delle politiche di responsabilità sociale, e/o degli standard sociali minimi di cui al presente appalto? **In caso positivo, indicare il numero delle persone e l'unità/settore dell'organizzazione responsabile dell'attività del monitoraggio.**					
	14. L'organizzazione ha messo in campo altre attività per favorire il rispetto degli standard sociali minimi del presente appalto da parte dei fornitori dell'organizzazione? Quali? Descrivere le attività e allegare la documentazione.					
	15. Le verifiche ispettive condotte dall'organizzazione, o da auditor esterni di cui alla domanda 11, sono pre-annunciate al fornitore oppure no? Sono coinvolti sindacati e ONG locali nell'effettuazione delle verifiche ispettive?					
	16. L'organizzazione chiede informazioni ai propri fornitori rispetto alla presenza di sindacati indipendenti presso gli stessi vostri fornitori? In caso positivo, descrivere le modalità e allegare la documentazione.					

17. Quali azioni l'organizzazione mette in atto per garantire che la produzione, in particolare in Paesi che ostacolano la libertà di associazione sindacale, essa avvenga in conformità delle Convenzioni ILO n. 87 e n. 98 (riportate nella "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" del presente appalto)?				
18. Vi sono dei Paesi dai quali l'organizzazione ha deciso di **non accettare** fornitori per ragioni di conformità agli standard sociali? Quali Paesi?				
19. L'organizzazione chiede ai fornitori il rispetto del "salario dignitoso"? Come l'organizzazione si assicura che esso sia effettivamente corrisposto?				
20. L'organizzazione effettua percorsi formativi sugli standard sociali presso i fornitori?				
21. L'organizzazione si accerta che presso le proprie unità produttive, dei fornitori e sub-fornitori, sono comunicati ai lavoratori, in forma adeguata (es.: documentazione scritta in lingua appropriata), i diritti sindacali fondamentali dei lavoratori stessi (riguardanti la salute e sicurezza, l'orario di lavoro, la libertà di associazione sindacale, il salario minimo, i contributi assistenziali e previdenziali)? In caso positivo, descrivere la modalità e allegare la documentazione relativa.				
22. L'organizzazione prevede forme di incentivazione, destinati al personale dell'area acquisti, per favorire l'inclusione degli standard sociali minimi nella definizione delle condizioni commerciali e degli ordini di acquisto?				
23. Indicare la durata del rapporto commerciale con ciascun fornitore indicato alla domanda 4, espresso in anni/mesi.				

12A07621
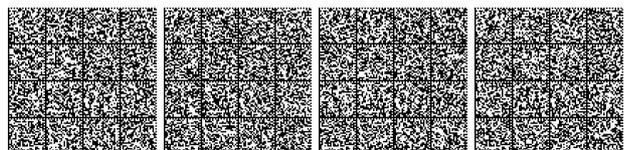
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei conti (1862-2012)», versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 8 del 13 ottobre 2011, n. 12 del 25 gennaio 2012 e n. 13 del 28 maggio 2012 dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario dell'Istituzione della Corte dei Conti (1862-2012)», in versione proof, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	Euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione del ritratto di Camillo Benso Conte di Cavour tratto dal dipinto di Francesco Hayez, custodito nella Pinacoteca di Brera a Milano. Ai lati la scritta: «È assoluta necessità concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile C. Cavour.» Al lato sinistro «R»; ad arco, in alto, la scritta «REPUBBLICA» e, in basso, «ITALIANA».

Sul rovescio: raffigurazione delle «Mazze della Giustizia»della camera dei Conti piemontese, custodite nel salottino del Presidente della Corte dei Conti presso la Sede centrale di Roma. Nella parte superiore, ad arco, la scritta «Corte dei Conti», in alto, al centro, è rappresentato il «tocco» tipico copricapo del Presidente della Corte. Al centro, il valore «5 EURO» e «m» sigla dell'autore Roberto Mauri. In basso, ai lati, le date «1862» e «2012»

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07622

DECRETO 4 luglio 2012.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Campobasso», versione proof, millesimo 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 8 del 13 ottobre 2011, n. 11 dell'11 gennaio 2012, n. 12 del 25 gennaio 2012 e n. 13 del 28 maggio 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2012 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Campobasso»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Campobasso», in versione proof, millesimo 2012, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	Euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: raffigurazione del Castello di Monforte a Campobasso, in tondo la scritta «Repubblica italiana».

Sul rovescio: raffigurazione della lunetta di epoca medievale, tratta dal portale della Chiesa di San Giorgio a Campobasso, ornata da foglie, grappoli d'uva e da altre rappresentazioni vegetali. Al centro è rappresentato l'agnello mistico. Nella parte superiore, ad arco, la scritta «ITALIA DELLE ARTI 2012». Alla base dell'opera, la scritta «CAMPOBASSO»; il valore «5 EURO» e il nome dell'autore «MOMONI»; a sinistra «R».

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07623

DECRETO 4 luglio 2012.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2012;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2012 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 4,927%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,695%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,20%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2012 è pari al 4,00%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07624

DECRETO 4 luglio 2012.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
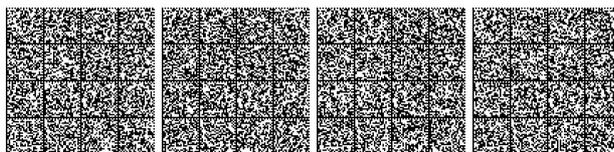
Visto il decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Modalità e procedure per la concessione dei mutui che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a contrarre, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento del programma degli interventi nel settore sanitario»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con Ministro della sanità, del 7 dicembre 1988 e successive modificazioni e integrazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2012;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2012 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 4,927%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,695%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,20%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012 è pari al 4,00%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale del Tesoro: LA VIA

12A07625

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2012.

Emissione, nell'anno 2012 di un francobollo commemorativo di Giovanni Paolo I, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corri-

spondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 gennaio 2012 con il quale è stata autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2012;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 7 giugno 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 29728 del 15 giugno 2012;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo commemorativo di Giovanni Paolo I, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Cristina Bruscaglia; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta raffigura, a sinistra, Papa Giovanni Paolo I nell'atto di benedire i fedeli; sulla destra, un particolare della Basilica di San Pietro in Vaticano e la cupola michelangiolesca. Completano il francobollo la leggenda «GIOVANNI PAOLO I», le date «1912 - 1978», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI
del dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

12A07594

DECRETO 19 giugno 2012.

Emissione, nell'anno 2012 di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a Baveno, Montecassino, Maiori, Ustica e Manifesto storico ENIT, nei valori di euro 0,60 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Il turismo»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2012 francobolli dedicati a: Baveno (VB), Montecassino (FR), Maiori (SA), Ustica (PA) e Manifesto storico Enit;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 26 aprile 2012, 30 maggio 2012 e 7 giugno 2012;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 29758 del 15 giugno 2012;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2012, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "Il turismo" dedicati a: Baveno (VB), Montecassino (FR), Maiori (SA), Ustica (PA)) e Manifesto storico ENIT, nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta dei francobolli dedicati alle località turistiche: mm 48 x 40; formato carta del francobollo dedicato al Manifesto Enit: mm 30 x 40; formato stampa dei francobolli dedicati alle località turistiche: mm 44 x 36; formato stampa del francobollo dedicato al Manifesto Enit: mm 26 x 36; formato tracciatura dei francobolli dedicati alle località turistiche: mm 54 x 47; formato tracciatura del francobollo dedicato al Manifesto Enit: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari per i francobolli dedicati a Baveno, Montecassino, Maiori, Ustica; tre milioni e sessantamila esemplari per il Manifesto storico Enit; bozzettisti: per i francobolli dedicati a Baveno e Montecassino, Anna Maria Maresca; per il francobollo dedicato a Maiori, Antonio Ciaburro; per il francobollo dedicato a Ustica, Tiziana Trinca. Fogli: ventotto esemplari, valore "€ 16,80", per i francobolli dedicati alle località turistiche e quarantacinque esemplari, valore "€27,00", per il francobollo dedicato al Manifesto Enit.

I francobolli dedicati alle quattro località raffigurano, entro una cornice lineare che contraddistingue la serie turistica, una caratteristica veduta paesaggistica e precisamente:

Baveno, un panorama della cittadina piemontese dove i colori delle montagne che cingono il paese si armonizzano con quelli delle acque del Lago Maggiore; - Montecassino, una veduta dall'alto del complesso architettonico dell'Abbazia di Montecassino, monastero benedettino fondato intorno al 529 da San Benedetto da Norcia; - Maiori, in primo piano uno scorcio della cittadina con il complesso architettonico de la Collegiata di Santa Maria a Mare e sullo sfondo una veduta della costiera amalfitana; - Ustica, uno scorcio dell'isola con il suo caratteristico borgo e il porticciolo; - il francobollo dedicato al Manifesto storico Enit riproduce un manifesto del 1955. Completano i francobolli le rispettive leggende "BAVENO", "MONTECASSINO", "MAIORI", "USTICA", "IL TURISMO ITALIANO" e "Manifesto storico ENIT 1955", la scritta "Italia" ed il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale ad interim
per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
TROISI

Il capo della Direzione VI del dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

12A07595
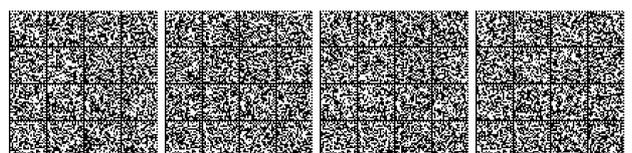
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Interventi di ripristino di immobili pubblici nella città e nella provincia di L'Aquila (Sisma dell'aprile 2009). II° programma stralcio - Fondo infrastrutture. (Deliberazione n. 44/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS);

Visto l'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un Fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese ("Fondo Infrastrutture");

Visto l'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che - in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dall'art. 6-*quinquies* della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede la predisposizione e l'attuazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con la Regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei Comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico e le strutture edilizie universitarie e del Conservatorio di musica di L'Aquila, l'Accademia internazionale per le arti e le scienze dell'immagine di L'Aquila, nonché le caserme in uso all'amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto inoltre il comma 2 del medesimo art. 4, il quale dispone che alla realizzazione di tali interventi provveda il Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche e dei competenti uffici scolastici provinciali;

Visto altresì l'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede fra l'altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure di cui al medesimo decreto-legge, un importo di 408,5 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 18 del richiamato decreto-legge n. 185/ 2008, utilizzabile anche senza il vincolo di cui al comma 3 dello stesso art. 18;

Visto il decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del citato decreto- legge n. 78/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale e visto in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attri-

buzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
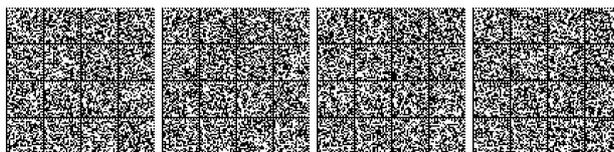
Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Viste le proprie delibere 31 luglio 2009, n. 79 (*G.U.* n. 241/2009) e 6 novembre 2009, n. 82 (*G.U.* n. 28/2010), con le quali, a valere sulla predetta quota di 408,5 milioni di euro stanziata a valere sul citato Fondo infrastrutture, sono state disposte assegnazioni di risorse in favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, rispettivamente per 40 milioni di euro e per 200,85 milioni di euro, destinate l'una al finanziamento di un Programma stralcio concernente la parziale ricostruzione dell'Università di L'Aquila, l'altra al finanziamento di un primo Programma stralcio volto alla ricostruzione di 27 edifici pubblici danneggiati della Città e della Provincia di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2011, che, nel ripartire tra i vari Ministeri le riduzioni di spesa disposte, per il periodo 2012-2014, dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha escluso da tali riduzioni le quote del FSC destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e alle altre misure assunte in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo del mese di aprile 2009;

Vista la nota n. 5121 del 7 febbraio 2012, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valutata la richiesta del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, concernente il finanziamento di un secondo programma stralcio per il ripristino di 23 immobili pubblici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, sottopone all'esame di questo Comitato, anche a conferma di precedente proposta trasmessa in data 1° agosto 2011, l'assegnazione di 167,65 milioni di euro a carico del citato stanziamento complessivo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture e già parzialmente utilizzato con le richiamate delibere nn. 79 e 82/2009;

Preso atto della relazione sulla ricostruzione dei Comuni del cratere aquilano, presentata dal Ministro per la coesione territoriale in data 16 marzo 2012 e sottoposta all'esame di questo Comitato nell'odierna seduta, nella quale sono, fra l'altro, esposte le innovazioni procedurali intese ad accelerare la ricostruzione, con garanzia di semplificazione della governance e di maggior rigore, anche attraverso il rafforzamento delle condizioni concorrenziali e della trasparenza informativa sulla gestione, anche finanziaria, degli interventi;

Ritenuto, al fine di corrispondere con urgenza alle ulteriori esigenze di ricostruzione e funzionalità degli edifici pubblici nella Città e nella Provincia di L'Aquila danneggiati dal sisma del 2009, di dover procedere con l'assegnazione di 167,65 milioni di euro, che completa l'utilizzo del citato stanziamento complessivo di 408,5 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture;

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le osservazioni da riportare nella presente delibera;

Su propostadel Ministro per la coesione territoriale sulla quale viene rilevato in seduta l'accordo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Assegnazione delle risorse

Per il finanziamento degli interventi di cui al secondo programma stralcio richiamato in premessa, volto a garantire la ricostruzione di 23 edifici pubblici della Città e della Provincia di L'Aquila danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009, viene disposta - ai sensi e per le finalità dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 39/2009 - l'assegnazione dell'importo complessivo di 167,65 milioni di euro, per l'anno 2012, a favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione. Il relativo onere è posto a carico delle residue disponibilità del previsto stanziamento di 408,5 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture citato nelle premesse.

Nell'allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante, è riportato l'elenco degli edifici compresi nel detto programma stralcio, con l'indicazione dei rispettivi importi, come da proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il predetto finanziamento di 167,65 milioni di euro sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FSC.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009 (legge n. 77/2009), alla realizzazione del richiamato programma stralcio provvede il Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, avvalendosi del competente Provveditorato interregionale alle opere pubbliche quale soggetto attuatore.

2. Attività di monitoraggio

Ai sensi dell'art. 14, comma 5-*quater* del richiamato decreto-legge n. 39/2009, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi finanziati con la presente delibera, il Commissario delegato si avvale del Nucleo di valutazione istituito nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio

Con cadenza semestrale, a decorrere dal 31 dicembre 2012, il Commissario delegato sottoporrà all'approvazione di questo Comitato, previo inoltro ai competenti Ministeri, apposita relazione sullo stato complessivo di attuazione del programma stralcio oggetto della presente assegnazione e sullo stato di utilizzazione delle relative risorse. Ai sensi della delibera n. 24/2004 richiamata in premessa, il CUP assegnato ai singoli interventi dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante gli interventi stessi.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 22

ALLEGATO
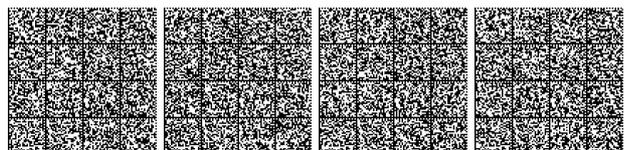
(milioni di euro)

2° Programma stralcio per la ricostruzione di edifici pubblici nella Città e nella Provincia di L'Aquila

Ubicazione e denominazione dell'edificio	Importo
L'Aquila – Caserma Esercito "Rossi"	1,000
L'Aquila – Uffici del Presidente della Giunta Regionale, Commissario delegato	10,000
L'Aquila – Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato	5,100
L'Aquila – Archivi Regione Abruzzo e alloggi Provv. OO.PP.	2,000
L'Aquila – Convento di San Bernardino	20,000
L'Aquila – Palazzo della Provincia, Biblioteca e Camera di Commercio (Portici)	15,000
L'Aquila – Ex Liceo Scientifico in via Maiella da adibire a Uffici Comunali	4,850
L'Aquila – Ex Monastero Santa Caterina in via Sassa da adibire ad Uffici della Provincia	7,320
L'Aquila – Comando Regionale Vigili del Fuoco	1,200
Fontecchio (AQ) – Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato	1,600
L'Aquila – ex Palazzo del Littorio in via Sassa, sede di Uffici del Comune di L'Aquila	10,530
L'Aquila – Palazzo del Governo	25,000
L'Aquila – Uffici S.G.E. (ex ISEF)	1,900
Assergi (AQ) – Caserma Stazione Base Carabinieri	2,500
L'Aquila – Monastero della Beata Antonia in via Sassa	4,000
L'Aquila – Comando Provinciale Guardia di Finanza "Ciancarelli"	3,600
Pizzoli (AQ) – Caserma Stazione Base Carabinieri	2,000
Barete (AQ) – Caserma Stazione Base Carabinieri	2,000
L'Aquila – Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato	1,100
L'Aquila – Convitto Nazionale	22,500
L'Aquila – Conservatorio di Musica a Collemaggio	18,200
Edifici pubblici vari (Caserme, alloggi di servizio, ecc.)	3,250
L'Aquila – Nuova sede del Comune (demolizioni)	3,000
Totale	**167,650**

12A07560
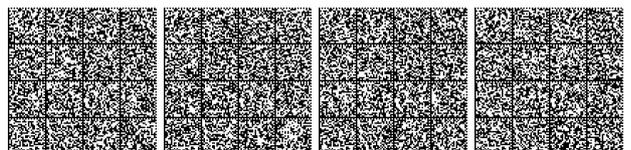
DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Megalotto 2 strada statale 106 “Jonica”, tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all’innesto con la “S.S. n. 280 dei Due Mari”. Assegnazione programmatica di 33 milioni di euro (CUP F91B04000250001). (Deliberazione n. 30/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all’art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e s.m.i. e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente “Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi”, e specificatamente l’art. 163, che conferma la responsabilità dell’istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita “Struttura tecnica di missione”, alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l’art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l’“Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che all’art. 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”, con una dotazione di 930 milioni per l’anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che all’art. 41, comma 4, come modificato dall’art. 22, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che le delibere assunte da questo Comitato relativamente ai progetti e ai programmi d’intervento pubblico siano formalizzate e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui le delibere stesse vengono assunte;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l’altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull’esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all’allegato 1 include, alla voce “Sistemi stradali ed autostradali”, il “Corridoio jonico Taranto – Sibari – Reggio Calabria“;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche – ha confermato, all’allegato 1, la voce “Corridoio jonico Taranto – Sibari - Reggio Calabria”;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull’8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (DFP), che include in tabella 1 “Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010”, l’intervento in esame alla voce “Corridoio stradale Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria”, con il sub intervento “S.S. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-5) e prolungamento della S.S. 280 (lotti 1-2);

Viste le note 16 marzo 2012, n. 11007, e 22 marzo 2012, n. 11515, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato di una assegnazione programmatica di 33 milioni di euro per il finanziamento della “S.S. 106 Jonica”, megalotto 2, tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all’innesto della “S.S. 280 dei due mari”, a valere sui fondi di cui all’art. 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011 e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Valutato quanto segnalato dal Ministero dell’economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato con nota n. 24172 del 21 marzo 2012, in ordine al criterio prudenziale nell’utilizzo delle residue disponibilità del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico e ritenuto comunque di dover procedere alla presente assegnazione, al fine di completare i lavori nell’ambito dell’appalto in corso;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 22 marzo 2012, n. 1229, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze e posta a base dell’odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l’intesa del Ministro dell’economia delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare:

che l'intervento, in corso di realizzazione, si sviluppa dallo svincolo di Simeri Crichi allo svincolo di Squillace, per una estesa di circa 17 km; lungo tale tratto, dallo svincolo di Germaneto si diparte una bretella di collegamento alla "S.S. 280 dei due mari" di estesa di circa 5 km;

che è già stata aperta al traffico una prima tratta dallo svincolo di Simeri Crichi allo svincolo di Borgia, che si sviluppa per circa 12 km, e sono in stato avanzato di realizzazione i restanti 5 km dallo svincolo di Borgia all'allaccio alla S.S. 106 "Jonica" storica in prossimità di Copanello;

che l'intervento prevede l'esecuzione di circa 6,6 km di gallerie naturali a foro cieco;

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che per far fronte a incrementi di costo intervenuti per imprevisti di carattere geologico e necessità di adeguamenti tecnologici, l'ANAS ha differito nel tempo le lavorazioni afferenti la citata bretella di collegamento, così da consentire anche il completamento delle relative indagini archeologiche, e allocato la relativa copertura economica per sopperire alle esigenze finanziarie manifestatesi sull'asse principale;

che successivamente è intervenuta una perizia di variante e suppletiva, approvata in linea tecnica dall'ANAS per circa 68 milioni di euro, coperta per circa 15,7 milioni di euro al fine di consentire il proseguimento dei lavori relativi a un primo stralcio;

che ulteriori 19,3 milioni di euro sono stati reperiti nell'ambito delle risorse rinvenienti dal programma operativo PON Trasporti 2000-2006, come da decisione della Commissione Europea C(2009) 5299 del 30 giugno 2009;

che il restante fabbisogno della variante, pari a 33 milioni di euro, è da attribuire all'integrazione degli impianti tecnologici delle gallerie alle specifiche TEN (5,9 milioni di euro) e al rifinanziamento della bretella di collegamento dallo svincolo di Germaneto alla "S.S. 280 dei due mari" (24 milioni di euro), oltre ad aliquote per somme a disposizione e oneri di investimento;

che al fine di reperire il predetto importo di 33 milioni di euro per completare i lavori nell'ambito dell'appalto in corso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiede a questo Comitato l'assegnazione programmatica di 33 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al citato art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, a favore della strada statale n. 106 "Jonica", tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all'innesto con la "S.S. n. 280 dei due mari".

Delibera:

1. Per il finanziamento della "S.S. n. 106 Jonica, tratto da Simeri Crichi a Squillace e dallo svincolo di Germaneto all'innesto con la S.S. n. 280 dei due mari", è disposta l'assegnazione programmatica, a favore di ANAS S.p.A., dell'importo di 33 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.

2. Ai fini della assegnazione definitiva dell'importo di cui al punto 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoporrà a questo Comitato il quadro analitico degli aumenti di costo intervenuti.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il Segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 70

12A07561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/007024/XVJ(53)11 del 22 marzo 2012 e n. 557/P.A.S.9436-XV.J(5691) del 14 giugno 2012, concernenti il riconoscimento e la classificazione di alcuni manufatti esplosivi.

Nell'estratto del decreto del Ministro dell'interno n. 557/PAS/E/007024/XVJ(53)11 del 22 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2012, con il quale sono stati riconosciuti e classificati alcuni manufatti esplosivi denominati:

"DGV – C25 GETTO BIANCO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO BLU - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO ROSSO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO VERDE - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO VIOLA - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO GIALLO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO TREMOLANTE BIANCO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DGV – C25 GETTO TREMOLANTE GIALLO - STR" (massa attiva g 25,0),

sono rettificati come di seguito indicato:

"DVG – C25 GETTO BIANCO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO BLU - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO ROSSO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO VERDE - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO VIOLA - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO GIALLO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO TREMOLANTE BIANCO - STR" (massa attiva g 25,0);

"DVG – C25 GETTO TREMOLANTE GIALLO - STR" (massa attiva g 25,0).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S. 9436-XV.J(5691) del 14. 06. 2012 le masse attive dei manufatti sotto elencati, sono rettificate come segue:

"MARTARELLO ZX8060" (massa attiva g 690, 00);

"MARTARELLO ZX8060a" (massa attiva g 916, 50)

"MARTARELLO ZX8061" (massa attiva g 937, 00)

"MARTARELLO XX6011-S-NEW" (massa attiva g 18, 00)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A07544

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2590
Yen	100,13
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,640
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,80680
Fiorino ungherese	287,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	4,2488
Nuovo leu romeno	4,4513
Corona svedese	8,7728
Franco svizzero	1,2030
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5330
Kuna croata	7,5178
Rublo russo	41,3700
Lira turca	2,2834
Dollaro australiano	1,2339
Real brasiliano	2,5788
Dollaro canadese	1,2871
Yuan cinese	8,0011
Dollaro di Hong Kong	9,7658
Rupia indonesiana	11878,51
Shekel israeliano	4,9453
Rupia indiana	70,1200
Won sudcoreano	1441,00
Peso messicano	16,8755
Ringgit malese	3,9960
Dollaro neozelandese	1,5746
Peso filippino	53,055
Dollaro di Singapore	1,5974
Baht tailandese	39,873
Rand sudafricano	10,3669

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07547

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2593
Yen	100,51
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,515
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,80410
Fiorino ungherese	286,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	4,2205
Nuovo leu romeno	4,4503
Corona svedese	8,7440
Franco svizzero	1,2015
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5255
Kuna croata	7,5165
Rublo russo	41,0527
Lira turca	2,2775
Dollaro australiano	1,2283
Real brasiliano	2,5347
Dollaro canadese	1,2808
Yuan cinese	7,9948
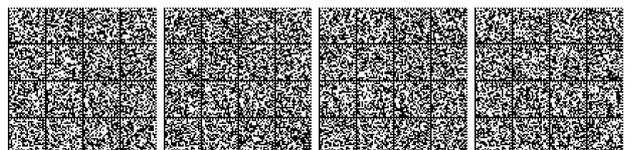
Dollaro di Hong Kong	9,7676
Rupia indonesiana	11821,43
Shekel israeliano	4,9410
Rupia indiana	69,8180
Won sudcoreano	1440,68
Peso messicano	16,7865
Ringgit malese	3,9833
Dollaro neozelandese	1,5667
Peso filippino	52,722
Dollaro di Singapore	1,5959
Baht tailandese	39,819
Rand sudafricano	10,2766

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07548

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 337/2012 e n. 338/2012 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 16 e 17 febbraio 2012.

Con ministeriale n. 36/0009884/MA004.A007/PIND-L-44 del 22 giugno 2012, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 337/2012 e n. 338/2012 adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) in data 16 e 17 febbraio 2012, concernenti l'aggiornamento ISTAT dei contributi e delle sanzioni per l'anno 2012.

12A07596

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-159) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
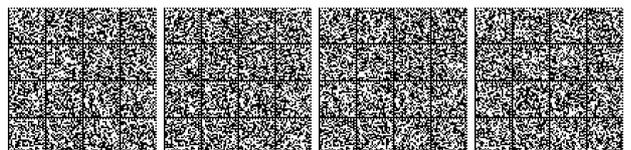
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00